

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BENTIVOGLIO E _____ PER
PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELLO STABILE DENOMINATO
PALAZZO VIVAIO (INGRESSO PIAZZA C.A. PIZZARDI N. 19), A USO E SUPPORTO DI
ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE CULTURALI E/O FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Bentivoglio, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Fabrizio Simoncini nato a Bologna il 24/04/1966, in rappresentanza del Comune di Bentivoglio in ragione della sua qualità di Responsabile del I Settore – Affari Interni e Istituzionali, del **Comune di Bentivoglio** (C.F.80008130371), il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bentivoglio, giusto il Decreto n. 10 del 15/12/2025, a firma del Sindaco, per la Nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi e il conferimento della posizione organizzativa dall'01/01/2026 al 31/12/2026, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/07/2026, di seguito nel presente atto denominata anche **“Concessionario”**;

E

- l'Organizzazione _____(d'ora in poi **Soggetto gestore**) CF / P. IVA _____ rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione medesima, in _____, via _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Associazione;

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni a esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo Settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere

risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 3 - dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il Comune di Bentivoglio, essendo proprietario dei locali siti al piano terra dello stabile denominato Palazzo Vivaio con accesso da Piazza Pizzardi n. 19, ha deliberato di attivare una procedura di manifestazione di interesse per la concessione del medesimo in convenzione a un'Associazione/Organizzazione;
- in relazione alle indicazioni della Giunta di cui sopra, dal giorno _____, al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.bentivoglio.bo.it, in “Amministrazione Trasparente”, e sulla pagina centrale uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento della convenzione descritto all'art. 3 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Determinazione n. 70 del 07/08/2026 dal Responsabile del I Settore – Affari Interni e Istituzionali;

Tanto richiamato e premesso, l'Ente e Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – RICHIAMI E PREMESSE

L'Ente e Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che s'instaurano tra il Comune di Bentivoglio e l'Associazione per la realizzazione del progetto operativo, presentato in sede di procedura di selezione.

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione mediante convenzione a titolo oneroso degli spazi situati al piano terra dello stabile denominato Palazzo Vivaio (accesso da Piazza Pizzardi) a uso e supporto di associazioni, iniziative culturali e/o finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, così individuati:

- locali situati nel Comune di Bentivoglio in piazza Pizzardi 19 (come meglio tracciato nell'estratto cartografico allegato alla Determina del I Settore n. xx del 00/00/2026 - all."1") identificati catastale al foglio n. 27, Mappale n. 37, Subalterno n. 41 composti da:
 - portico con volte a botte;
 - a piano terra grande ambiente unico caratterizzato da ampie volte a crociera in mattoni;
 - 2 bagni di cui uno accessibile ai disabili;
 - 2 ripostigli/magazzino;
 - 1 locale cucina;
- l'Ente si avvale quindi dell'attività dell'associazione/organizzazione per garantire l'utilizzo ottimale, la valorizzazione dei locali e offrire nuove opportunità ai cittadini del Comune di Bentivoglio, come di seguito sintetizzate (e meglio dettagliate al successivo art. 4).

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

In relazione all'area concessa con il presente atto, l'associazione si impegna a:

- a) mantenere la stessa idonea agli scopi indicati, mantenendola permanentemente in stato di decoro e pulizia;
- b) favorire, all'interno degli spazi oggetto della presente convenzione, la promozione di attività polifunzionali, ricreative, culturali e solidaristiche, a supporto delle politiche sociali attuate dall'Amministrazione Comunale e dall'Unione Reno Galliera; valorizzare i locali quale luogo di promozione di incontri rivolto in modo particolare agli anziani, ma aperto tramite loro a tutti, con l'obiettivo di prevenire l'isolamento e l'emarginazione, di conoscerne le reali necessità, di avviare processi di mutamento delle loro condizioni di vita e di favorirne l'aggregazione;
- c) collaborare con l'Amministrazione comunale di Bentivoglio all'attuazione di iniziative solidaristiche, culturali e ricreative a vantaggio dell'intera collettività;

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Gli obblighi facenti parte del soggetto gestore, al fine di rendere l'immobile in concessione massimamente utile alla comunità di Bentivoglio nell'ottica della gestione dei locali, sono i seguenti:

- a) corrispondere un contributo forfettario pari a euro 55,00 mensili, salvo nuove successive deliberazioni;
- b) collaborare con il Comune, previa richiesta e a titolo gratuito, per eventuali iniziative sociali, culturali, ricreative e scolastiche e concedere al Comune l'uso gratuito delle sale per iniziative istituzionali;
- c) promuovere incontri e/o attività rivolti in modo particolare agli anziani, ma aperto tramite loro a tutti, con l'obiettivo di prevenire l'isolamento e l'emarginazione, di conoscerne le reali necessità, di avviare processi di mutamento delle loro condizioni di vita e di favorirne l'aggregazione;
- d) promuovere corsi per il tempo libero;
- e) farsi carico:
 - delle spese di manutenzione ordinaria dello stabile nonché di tutte le attrezzature e impianti in esso contenuti;
 - delle utenze (riscaldamento, luce, acqua, raccolta rifiuti) e ogni altra spesa gestionale, inclusa la pulizia dei locali e delle eventuali aree verdi circostanti;
- f) trasmettere annualmente al Comune:
 - il bilancio consuntivo delle attività nel quale si rappresenti chiaramente il computo delle entrate e delle uscite;
- g) è fatto espresso divieto all'Associazione di concedere ad altri la gestione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, pena il recesso immediato della convenzione;
- h) ogni intervento, teso a modificare le strutture o l'area in uso, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici competenti;
- i) impegnarsi a mantenere l'immobile nello stato in cui viene consegnato e consentire periodiche visite da parte di tecnici, funzionari, o appositi incaricati, per prescrivere eventualmente l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari;
- j) espletare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- k) garantire che i soggetti impegnati nella gestione dei locali, e nell'utilizzo delle eventuali attrezzature, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie;

- l) stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione con questa Amministrazione, e per tutta la durata del medesimo, idonea copertura assicurativa a favore dei volontari di cui si avvale, e che entrano nello spazio assegnato, sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato, sia per la responsabilità civile verso i terzi;
- m) prendersi carico della responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l'uso dell'immobile, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che dovessero derivare in dipendenza dell'utilizzo del medesimo;
- n) non addurre all'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali;
- o) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all'interno dei locali messi a disposizione dal Comune di Bentivoglio, garantendo la corretta gestione e svolgimento delle attività medesime;
- p) nel caso di utilizzo di proprie attrezzature, necessarie allo svolgimento delle attività, queste, se depositate presso i locali, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio e da non ostacolare percorsi e vie di fuga. Non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura, e a carico del soggetto gestore, ogni volta che l'Amministrazione Comunale ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica. Il soggetto gestore risponderà di ogni eventuale danno arrecato all'Amministrazione, o a terzi, per eventuali sinistri causati dalla permanenza di tale materiale. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali. I materiali e/o attrezzature, eventualmente utilizzati per lo svolgimento di specifiche attività, dovranno risultare conformi alle normative in materia di sicurezza nonché alla certificazione CEE, ed essere rimossi al termine della presente convenzione.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Bentivoglio s'impegna a farsi carico dei seguenti oneri, in riferimento all'immobile di proprietà:

- i costi di manutenzione straordinaria;
- la copertura assicurativa dell'immobile.

ART.6 – DOMICILIO

Il Soggetto gestore si riserva la possibilità di eleggere il domicilio speciale, per ogni e qualsiasi evenienza riguardante la presente convenzione, nell'immobile in uso.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

L'associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti, e con i terzi in genere, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

ART. 8 – DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione della durata di anni 5 con decorrenza a partire dal 00/09/2026 fino al 00/09/2031.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'Ente ha facoltà di risolvere il presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione/Organizzazione. Inoltre, l'Ente può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a opera dell'Ente a mezzo comunicazione PEC o A.R..

La presente convenzione potrà essere risolta fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A.R., da inviarsi con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di risoluzione anticipata.

ART. 9 – FORME DI VERIFICA E SICUREZZA

Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Comune di Bentivoglio e il Soggetto gestore s'impegnano a organizzare momenti di verifica, e di controllo, della qualità delle attività svolte, nonché il rispetto, e lo stato dell'arte, degli accordi stabiliti nella presente.

Il Soggetto gestore si impegna, dopo la consegna delle chiavi, a far pervenire all'Amministrazione comunale una dichiarazione nella quale attesta:

- di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso di cui alla presente convenzione;
- di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza, lasciando sempre sgombrare le uscite di sicurezza dei locali;
- di aver effettuato tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 spettanti;
- di impegnarsi a effettuare segnalazioni all'Amministrazione Comunale di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali, mediante consegna di nota scritta al protocollo dell'amministrazione;
- di fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali;
- di aver preso atto della posizione:
 - a) degli estintori e delle altre attrezzature e dispositivi per la sicurezza;
 - b) degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679. S'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della gestione della presente convenzione sono dal Comune di Bentivoglio raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della convenzione medesima, ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni soggetto proponente. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Bentivoglio, con sede in Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2 – Bentivoglio.

Il Soggetto gestore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza, nel rispetto della medesima normativa sopra richiamata.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

I soggetti firmatari della presente convenzione, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 02/08/2016.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ' E CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti firmatari confermano:

- l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti d'interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso.

ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione della presente convenzione, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A.R., che dovrà rispondere entro i successivi 10 giorni, il Comune quindi deciderà in merito alla revoca della concessione.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta, o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione della convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere secondo le tempistiche previste dall'art. 8 della presente.

In caso di controversie in merito all'applicazione della convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Bologna. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Qualora una delle parti intenda recedere anticipatamente dalla convenzione, dovrà darne motivato preavviso di almeno novanta giorni.

Il Comune si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di revocare nel pubblico interesse la concessione senza che da parte del Soggetto gestore possano vantarsi pretese di alcun tipo.

ART. 14 – RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Il Soggetto gestore ha presentato dichiarazione di essere iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al n. _____. La presente convenzione è pertanto esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 – del D. Lgs. 117/2017. Restano a carico del Soggetto gestore le spese di registrazione.

ART. 16 – CONCLUSIONI

La presente convenzione non potrà essere modificata, se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Bentivoglio, lì 00/00/2026

Il Responsabile del I Settore - Affari Interni e Istituzionali	Il Legale rappresentante
Dott. Fabrizio Simoncini	